



08.10/000250-01
DIRA40020 - 2013/2

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
UFFICIO V.I.A.**

Oggetto: D. Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i..
PROGETTO DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI CAVA IN LOC. S.
LORENZO NEL COMUNE DI VALDIERI.
PROPONENTE: CARBOCALCIO CUNEESE S.p.A., VALDIERI.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 03 maggio 2012 con prot. n. 40263, il Sig. Giuseppe Aimo in qualità di legale rappresentante della ditta Carbocalcio Cuneese S.p.A., con sede legale in Fraz. San Lorenzo, n. 3/a – 12010 Valdieri - ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 4 della L.R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “Il Giornale”, pubblicato in data 03.05.2012.
- Sul BURP n. 22 del 31.05.2012 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.
- L’intervento in esame rientra nella categoria progettuale n. 13 dell’allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., attualmente in fase di coltivazione secondo quanto autorizzato da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Valdieri con Determinazione n. 498 del 22.11.2011, consiste nella coltivazione di un giacimento di roccia carbonatica; la cava fa parte di un complesso industriale per la produzione di carbonato di calcio di elevata purezza, accorpatò alla medesima area estrattiva ed è individuata nel DPRAE Regionale come “Polo Estrattivo C 14 – Polo Valdieri- Mamore” all’interno del “Bacino estrattivo C1 – Calcareo- calcesistidolomie”. Lo sviluppo della coltivazione è previsto tra le q. 910 m s.l.m. e ca. 1250 m s.l.m., sul versante sottostante i rilievi della Rocca Speron, Croce dell’Arp, culminanti sul Monte La Piastra. Lo stabilimento di lavorazione, con annessi uffici, si trova alla base della cava, ad una q. di ca. 850 m. s.l.m. ed ospita gli impianti, il deposito di stocaggio, e gli uffici amministrativi. Durante le fasi di scopertura del giacimento della parte alta di cava è emersa la necessità di ridurre la pendenza dei fronti per garantire migliori condizioni di stabilità. Tale riduzione avrebbe comportato l’esaumimento dell’attività nel giro di poco tempo e ridotto consistentemente le volumetrie estraibili. Il presente progetto, con un leggero arretramento dei cigli di scavo, una diversa orientazione dei fronti e la loro minore inclinazione, consente di raggiungere gli obiettivi della stabilità e della sopravvivenza dell’attività produttiva inserendo nel contempo un ampliamento di coltivazione in sotterraneo.
- Nei termini stabiliti dall’art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 14 giugno 2012, è stata convocata e si è svolta la Conferenza di Servizi ex L.R. 69/78 e s.m.i., al fine di svolgere il sopralluogo necessario all’istruttoria tecnica per l’espressione del parere ai sensi della L.R. citata.
- In seguito al predetto sopralluogo, la Ditta ha comunicato, con nota prot. n. 61672 del 04.07.2012, una modifica al progetto presentato, stralciando l’ipotesi di coltivazione della cava in sotterraneo, ritenendo più conveniente effettuare solamente la coltivazione a cielo aperto, mantenendo la nuova galleria che servirà al trasporto del minerale quando verrà realizzato il nuovo fornello previsto con quota di imbocco a 1050 m. s.l.m.
- In data 10 luglio 2012, si è riunita la 1^a Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali di cui all’art. 9) e con quelli della Conferenza ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i., ai fini della valutazione integrata dell’intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l’esercizio delle opere in progetto e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 69/1978 e s.m.i., della L.R. 45/89 e s.m.i. e del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
- Il proponente è stato invitato a partecipare ed è intervenuto a detta conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire la documentazione integrativa dettagliata con nota n. 66535 del 20.07.2012. Da quest’ultima data i termini del procedimento sono stati interrotti.

- In data 18.10.2012, con nota prot n. 89761, il proponente ha provveduto al deposito delle integrazioni, inviate in copia a tutti i soggetti interessati nel procedimento, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso.
- L'adeguamento a quanto richiesto in sede di conferenza di servizi ha comportato una modifica alle geometrie dei fronti di coltivazione, configurandosi sostanzialmente in un miglior raccordo tra i fronti di coltivazione e il versante indisturbato e tra fronti aventi diversa giacitura. Le modifiche sono rilevabili prevalentemente dopo il 10° anno di coltivazione e riguardano il raccordo con il versante indisturbato verso il vallone del Desertetto e i due fronti di coltivazione che si delineano inferiormente alla quota di progetto di 1129 m s.l.m.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 6 dicembre 2012 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria- la 2^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già acquisiti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell'Ufficio provinciale Cave, del Comune di Valdieri, della Comunità Montana Alpi del Mare, della Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo, di ARPA Piemonte e dell'ASLCN 1 – già agli atti - per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, e precisamente:
- Parere tecnico favorevole espresso dall'Ufficio Cave, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico “*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*”, consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'intervento ventennale proposto, sia il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., per anni cinque a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).
- Parere favorevole espresso dal rappresentante del Comune di Valdieri circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. e dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i., previa acquisizione, da parte del Comune stesso, dell'autorizzazione regionale al mutamento temporaneo di destinazione del terreno soggetto ad uso civico, sito in Località San Lorenzo, Foglio n.11 – Sezione di Valdieri, Particella n. 66.
- Parere favorevole da parte della Comunità Montana delle Alpi del Mare, formalizzato con nota prot. n. 1465 dell'08.01.2013, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2).
- Il rappresentante della Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo, ha rilevato, in sede di riunione che, esaminate le integrazioni documentali depositate dal proponente, risultano presenti alcuni errori di calcolo sulle verifiche di stabilità dei terreni sciolti, carenze documentali ostative al rilascio di un parere favorevole, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., ed ha pertanto ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti ed integrazioni. Il proponente ha presentato, nella medesima sede, i calcoli corretti; tale documentazione, non modificando sostanzialmente in alcun modo il progetto, così come presentato ed integrato, è ritenuta non rilevante. Alla luce di ciò, il rappresentante della Regione Piemonte si è riservato di esprimere il parere tecnico in seguito alla disamina della documentazione consegnata.

- Parere tecnico-scientifico favorevole dell'ARPA Piemonte - Dipartimento provinciale di Cuneo, con nota prot. n. 1460 del 08.01.2013. Il predetto parere è depositato agli atti del procedimento, presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo.
- Parere igienico-sanitario favorevole da parte dell'ASLCN1 con nota prot. n. 63008 del 09.07.2012, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3).
- In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono da considerarsi acquisiti in senso favorevole i pareri dell'Ente di Gestione del Parco della Alpi Marittime, della Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte e della Regione Piemonte – Settore Montagna, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento in esame, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto gli impatti generati dall'apertura del nuovo settore di coltivazione, ricongducibili a quelli già esistenti nell'area estrattiva di riferimento, si possono ritenere accettabili in considerazione della vocazione storica dell'area interessata dall'intervento e della limitata presenza di recettori. Per contro, la risorsa sfruttata rappresenta un punto di forza e di pregio dell'economia locale.
- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto è subordinata alle seguenti prescrizioni:
 - a) l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata sui mappali richiesti dall' istante, come da progetto presentato;
 - b) siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività. Qualora, per esigenze legate alla coltivazione, questi debbano essere rimossi, gli stessi dovranno essere sostituiti in modo tale da garantire l'ubicazione di un numero non inferiore a quattro capisaldi quotati e di questi dovrà essere inviata monografia aggiornata al Comune di Valdieri ed alla Provincia di Cuneo;
 - c) entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta è tenuta a presentare, a tutti gli Enti convocati in Conferenza di Servizi, una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione e degli interventi di recupero ambientale eseguiti; contestualmente dovrà essere presentata una nota che riporti i quantitativi di materiale estratto, sia utile che scarso, illustri nel dettaglio gli interventi di ingegneria naturalistica realizzati e fornisca una previsione delle opere da realizzare nel corso dell'anno successivo;
 - d) entro la medesima scadenza del precedente punto c), la Ditta dovrà presentare, a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi, una relazione geologico-tecnica che riporti i risultati dei rilievi geostruaturali effettuati sulle porzioni di roccia interessate dall'ampliamento della coltivazione, al fine di aggiornare le verifiche di stabilità condotte in fase progettuale;
 - e) entro la medesima scadenza di cui al precedente punto c), dovrà essere inviata, a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi, una nota tecnica in cui sia valutata

l'efficienza dei sistemi di protezione adottati nei confronti dell'eventuale caduta massi sia in fase di coltivazione che durante le operazioni di tracciamento delle piste di arroccamento;

- f) in relazione ai disposti del D.lgs 117/2008, la Ditta dovrà effettuare il monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione di tali cumuli dovrà essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale;
- g) entro la fine del primo anno di coltivazione della cava dovranno essere completati i lavori di rimboschimento progettati ai sensi del D.lgs 227/2001;
- h) prima che abbiano inizio le operazioni di scopertura dell'area di ampliamento a monte dell'attuale fronte di cava, vengano posizionate le reti paramassi, al fine di proteggere il versante verso la Strada per Desertetto e la frazione San Lorenzo dall'eventuale caduta massi;
- i) per tutta la durata della fase di coltivazione dovranno essere mantenute in efficienza le strutture paramassi e le reti di contenimento previste in progetto con il progredire della coltivazione, provvedendo alla corretta e periodica manutenzione;
- j) nell'ambito della gestione del cantiere estrattivo, dovranno essere adottate procedure operative che prevedano l'interruzione dei lavori nelle porzioni intermedie ed inferiori del fronte, durante le fasi di apertura del nuovo ciglio superiore di cava ed in occasione dell'impostazione di ogni ribasso della coltivazione;
- k) entro il primo anno di autorizzazione dovrà essere completata la coltivazione della fossa di quota 890 m;
- l) per il riempimento della fossa di 890 m e per la parziale ricarica dei gradoni residui, al termine della coltivazione, dovranno essere utilizzati esclusivamente i materiali indicati nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato ai sensi del D.lgs. 117/2008, secondo le proporzioni e le modalità illustrate;
- m) la posa del materiale di riempimento dovrà avvenire per strati successi della potenza di un metro, singolarmente compattati, avendo cura di miscelare le diverse tipologie di materiale e provvedendo alla corretta installazione dei drenaggi sub orizzontali previsti in progetto;
- n) la realizzazione dei coni di materiale sterile lungo le pedate dei gradoni residui dovrà prevedere la posa di un struttura di contenimento in massi alla base, secondo gli schemi indicati nella documentazione integrativa presentata;
- o) qualora, nel corso dell'intervento emergano condizioni geologiche puntuali non previste in fase progettuale, con particolare riferimento alla presenza di scisto, si dovrà sospendere l'attività, dandone tempestiva comunicazione agli Organi di controllo preposti;
- p) al termine della coltivazione di ogni fetta, dovranno essere eseguite accurate operazioni di disaggrego al fine di rimuovere i cunei di roccia potenzialmente instabili, garantendo la stabilità dei singoli gradoni residui;
- q) sia assicurato, durante ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto; in particolare, la rete drenante dovrà essere prontamente adeguata con il progredire della coltivazione;
- r) lo scarico delle acque meteoriche raccolte lungo il fronte di scavo dovrà avvenire esclusivamente lungo il limite orientale dell'area di cava; ogni punto di conferimento dovrà essere realizzato mediante apposita massicciata in pietrame;
- s) il fronte scavato dovrà essere recuperato in stretta successione temporale rispetto al completamento della coltivazione di ogni gradone;

- t) il terreno vegetale derivante dallo scotico, in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere stoccati in cumuli di altezza non superiore a 3 m e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento. Dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
- u) al fine di garantire un'adeguata coesione tra la terra vegetale riportata e il sottofondo di materiale sterile, indispensabile per la riuscita degli interventi di rivegetazione progettati, in corrispondenza sia dei fronti gradonati, sia dei cumuli di sterili, dovranno essere realizzate, con particolare cura, tutte le operazioni preparatorie, soprattutto a carico del substrato, mediante opportune scarificature, seguite dalla stesa di un adeguato spessore di terreno vegetale;
- v) tutti i riporti, previsti in progetto con materiale di scarto, dovranno essere realizzati in modo da garantire un'adeguata tessitura del substrato che verrà ricreato, al fine di consentire l'attaccchimento delle specie erbacee, arbustive ed arboree impiegate nei successivi interventi di rivegetazione. In particolare, dovranno essere evitati accumuli localizzati di materiali fini, mediante eventuali operazioni di miscelazione con materiale a granulometria maggiore;
- w) entro la prima stagione vegetativa utile, successiva alla formazione dei diversi cumuli previsti in progetto sia di terreno vegetale, sia di materiale sterile, dovranno essere effettuati gli interventi di inerbitamento con miscugli erbacei differenziati, a seconda della natura dei cumuli su cui si opera;
- x) le morfologie finali ottenute con il riporto ed i ricarichi di materiali previsti sulle diverse aree (cava e cumuli di riporto), dovranno sempre garantire lo smaltimento delle acque meteoriche, verso la rete di raccolta progettata;
- y) al fine di superare le criticità dovute alle condizioni del sito, alle caratteristiche del substrato ricostituito su cui si opera, nonché ad eventuali andamenti meteorici e stagionali non favorevoli nei diversi periodi di intervento, tutte le operazioni di inerbitamento delle diverse aree, che raggiungeranno progressivamente la morfologia definitiva, dovranno essere realizzati mediante adeguate tecniche di idrosemina e idrosemina a spessore, come dettagliatamente specificato in progetto;
- z) la posa in opera delle reti in geojuta previste nelle zone di raccordo dovrà essere tale da garantire la massima aderenza con il substrato ed evitare lo svuotamento delle stesse e la mobilitazione della coltre superficiale, con conseguente vanificazione degli interventi di idrosemina progettati. A tal fine, dovranno essere previste opere di manutenzione e controllo da effettuarsi con regolarità e tempestività a carico delle reti via via posizionate con l'avanzare della coltivazione;
- aa) per tutta la durata dell'intervento dovrà essere garantita l'accessibilità alle diverse porzioni del fronte esaurito, anche al termine degli interventi di recupero ambientale, al fine di garantire la corretta manutenzione;
- ab) entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale prescritti;
- ac) a fine lavori, sia di coltivazione, che di recupero ambientale, e comunque prima della richiesta di svincolo della garanzia fidejussoria prestata, la Ditta dovrà inviare al Comune un'apposita documentazione (relazione tecnica con allegati fotografici, cartografici e rilievo topografico finale) attestante la corretta esecuzione e completamento di tutti gli interventi eseguiti, secondo quanto autorizzato e prescritto;
- ad) al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti, devono essere eseguite tutte le cure culturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero.

Attesto che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32;
- la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;
- la L.R. 26.04.2000, n. 44;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

lo Statuto;

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Vista la D.G.P. n. 115 del 5 luglio 2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 10 luglio 2012 e del 6 dicembre 2012, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell’ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 24/1/1990 e s.m.i..

Visto il parere della Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo, formulato favorevolmente circa il rilascio dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., con le prescrizioni di cui alla nota prot. ricev.to n. 104654 del 11.12.2012, pervenuta agli atti del procedimento successivamente alla conclusione della 2^a Conferenza di Servizi e formulato sulla base dell’istruttoria della documentazione prodotta dal proponente e consegnata in sede di Conferenza di Servizi del 06.12.2012; la nota è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4).

Ritenuto, pertanto, che – alla luce delle valutazioni istruttorie emerse nel corso del procedimento e, in particolare, degli esiti della Conferenza di Servizi del 6.12.2012 – sussistano i presupposti per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto delle prescrizioni sopraelencate, del progetto di ampliamento e coltivazione della cava in Loc. S. Lorenzo nel Comune di Valdieri, presentato dalla ditta Carbocalcio Cuneese S.p.A. di Valdieri.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DISPONE

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di ampliamento e sistemazione ambientale di cava in Loc. S. Lorenzo nel Comune di Valdieri, presentato da parte della ditta Carbocalcio Cuneese S.p.A., Fraz. San Lorenzo 3/a, 12010 – Valdieri, in quanto gli impatti generati dall’apertura del nuovo settore di coltivazione, riconducibili a quelli già esistenti nell’area estrattiva di riferimento, si possono ritenere accettabili in considerazione della vocazione storica dell’area interessata dall’intervento e della limitata presenza di recettori. Per contro, la risorsa sfruttata rappresenta un punto di forza e di pregio dell’economia locale.

3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
- a) l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata sui mappali richiesti dall' istante, come da progetto presentato;
 - b) siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività. Qualora, per esigenze legate alla coltivazione, questi debbano essere rimossi, gli stessi dovranno essere sostituiti in modo tale da garantire l'ubicazione di un numero non inferiore a quattro capisaldi quotati e di questi dovrà essere inviata monografia aggiornata al Comune di Valdieri ed alla Provincia di Cuneo;
 - c) entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta è tenuta a presentare, a tutti gli Enti convocati in Conferenza di Servizi, una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione e degli interventi di recupero ambientale eseguiti; contestualmente dovrà essere presentata una nota che riporti i quantitativi di materiale estratto, sia utile che scarso, illustri nel dettaglio gli interventi di ingegneria naturalistica realizzati e fornisca una previsione delle opere da realizzare nel corso dell'anno successivo;
 - d) entro la medesima scadenza del precedente punto c), la Ditta dovrà presentare, a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi, una relazione geologico-tecnica che riporti i risultati dei rilievi geostrutturali effettuati sulle porzioni di roccia interessate dall'ampliamento della coltivazione, al fine di aggiornare le verifiche di stabilità condotte in fase progettuale;
 - e) entro la medesima scadenza di cui al precedente punto c), dovrà essere inviata, a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi, una nota tecnica in cui sia valutata l'efficienza dei sistemi di protezione adottati nei confronti dell'eventuale caduta massi sia in fase di coltivazione che durante le operazioni di tracciamento delle piste di arroccamento;
 - f) in relazione ai disposti del D.lgs 117/2008, la Ditta dovrà effettuare il monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione di tali cumuli dovrà essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale;
 - g) entro la fine del primo anno di coltivazione dovranno essere completati i lavori di rimboschimento progettati ai sensi del D.lgs 227/2001;
 - h) prima che abbiano inizio le operazioni di scopertura dell'area di ampliamento a monte dell'attuale fronte di cava, vengano posizionate le reti paramassì, al fine di proteggere il versante verso la Strada per Desertetto e la frazione San Lorenzo dall'eventuale caduta massi;
 - i) per tutta la durata della fase di coltivazione dovranno essere mantenute in efficienza le strutture paramassì e le reti di contenimento previste in progetto con il progredire della coltivazione, provvedendo alla corretta e periodica manutenzione;
 - j) nell'ambito della gestione del cantiere estrattivo, dovranno essere adottate procedure operative che prevedano l'interruzione dei lavori nelle porzioni intermedie ed inferiori del fronte, durante le fasi di apertura del nuovo ciglio superiore di cava ed in occasione dell'impostazione di ogni ribasso della coltivazione;
 - k) entro il primo anno di autorizzazione dovrà essere completata la coltivazione della fossa di quota 890 m;
 - l) per il riempimento della fossa di 890 m e per la parziale ricarica dei gradoni residui, al termine della coltivazione, dovranno essere utilizzati esclusivamente i materiali indicati nel

- Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione, presentato ai sensi del D.Lgs. 117/2008, secondo le proporzioni e le modalità illustrate;
- m) la posa del materiale di riempimento dovrà avvenire per strati successi della potenza di un metro, singolarmente compattati, avendo cura di miscelare le diverse tipologie di materiale e provvedendo alla corretta installazione dei drenaggi sub orizzontali previsti in progetto;
 - n) la realizzazione dei coni di materiale sterile lungo le pedate dei gradoni residui dovrà prevedere la posa di un struttura di contenimento in massi alla base, secondo gli schemi indicati nella documentazione integrativa presentata;
 - o) qualora, nel corso dell'intervento emergano condizioni geologiche puntuali non previste in fase progettuale, con particolare riferimento alla presenza di scisto, si dovrà sospendere l'attività, dandone tempestiva comunicazione agli Organi di controllo preposti;
 - p) al termine della coltivazione di ogni fetta, dovranno essere eseguite accurate operazioni di disaggio al fine di rimuovere i cunei di roccia potenzialmente instabili, garantendo la stabilità dei singoli gradoni residui;
 - q) sia assicurato, durante ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto; in particolare, la rete drenante dovrà essere prontamente adeguata con il progredire della coltivazione;
 - r) lo scarico delle acque meteoriche raccolte lungo il fronte di scavo dovrà avvenire esclusivamente lungo il limite orientale dell'area di cava; ogni punto di conferimento dovrà essere realizzato mediante apposita massicciata in pietrame;
 - s) il fronte scavato dovrà essere recuperato in stretta successione temporale rispetto al completamento della coltivazione di ogni gradone;
 - t) il terreno vegetale derivante dallo scotto, in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere stoccatto in cumuli di altezza non superiore a 3 m e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento. Dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
 - u) al fine di garantire un'adeguata coesione tra la terra vegetale riportata e il sottofondo di materiale sterile, indispensabile per la riuscita degli interventi di rivegetazione progettati, in corrispondenza sia dei fronti gradonati, sia dei cumuli di sterili, dovranno essere realizzate, con particolare cura, tutte le operazioni preparatorie, soprattutto a carico del substrato, mediante opportune scarificature, seguite dalla stesa di un adeguato spessore di terreno vegetale;
 - v) tutti i riporti, previsti in progetto con materiale di scarso, dovranno essere realizzati in modo da garantire un'adeguata tessitura del substrato che verrà ricreato, al fine di consentire l'atteggiamento delle specie erbacee, arbustive ed arboree impiegate nei successivi interventi di rivegetazione. In particolare, dovranno essere evitati accumuli localizzati di materiali fini, mediante eventuali operazioni di miscelazione con materiale a granulometria maggiore;
 - w) entro la prima stagione vegetativa utile, successiva alla formazione dei diversi cumuli previsti in progetto sia di terreno vegetale, sia di materiale sterile, dovranno essere effettuati gli interventi di inerbimento con miscugli erbacei differenziati, a seconda della natura dei cumuli su cui si opera;
 - x) le morfologie finali ottenute con il riporto ed i ricarichi di materiali previsti sulle diverse aree (cava e cumuli di riporto), dovranno sempre garantire lo smaltimento delle acque meteoriche, verso la rete di raccolta progettata;
 - y) al fine di superare le criticità dovute alle condizioni del sito, alle caratteristiche del substrato ricostituito su cui si opera, nonché ad eventuali andamenti meteorici e stagionali non favorevoli nei diversi periodi di intervento, tutte le operazioni di inerbimento delle diverse aree, che raggiungeranno progressivamente la morfologia definitiva, dovranno

essere realizzati mediante adeguate tecniche di idrosemina e idrosemina a spessore, come dettagliatamente specificato in progetto;

z) la posa in opera delle reti in geojuta previste nelle zone di raccordo dovrà essere tale da garantire la massima aderenza con il substrato ed evitare lo svuotamento delle stesse e la mobilitazione della coltre superficiale, con conseguente vanificazione degli interventi di idrosemina progettati. A tal fine, dovranno essere previste opere di manutenzione e controllo da effettuarsi con regolarità e tempestività a carico delle reti via via posizionate con l'avanzare della coltivazione;

aa) per tutta la durata dell'intervento dovrà essere garantita l'accessibilità alle diverse porzioni del fronte esaurito, anche al termine degli interventi di recupero ambientale, al fine di garantire la corretta manutenzione;

ab) entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale prescritti;

ac) a fine lavori, sia di coltivazione, che di recupero ambientale, e comunque prima della richiesta di svincolo della garanzia fidejussoria prestata, la Ditta dovrà inviare al Comune un'apposita documentazione (relazione tecnica con allegati fotografici, cartografici e rilievo topografico finale) attestante la corretta esecuzione e completamento di tutti gli interventi eseguiti, secondo quanto autorizzato e prescritto;

ad) al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti, devono essere eseguite tutte le cure culturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero.

4. DI RINVIARE il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. comprensiva della L.R. 45/89 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza del Comune di Valdieri, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, ad avvenuta acquisizione, da parte del Comune stesso, dell'autorizzazione regionale al mutamento temporaneo di destinazione del terreno soggetto ad uso civico, sito in Località San Lorenzo, Foglio n.11 – Sezione di Valdieri, Particella n. 66.

5. DI RINVIARE altresì, oltre i termini del procedimento di VIA, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. di competenza del Comune di Valdieri.

6. DI SUBORDINARE il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 4., al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti, di quelle contenute nell'Elaborato tecnico “*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*” e di quelle della Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. di cui all'Allegato n. 4.

7. DI CONSIDERARE ACQUISITI in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i., i pareri dell'Ente di Gestione del Parco della Alpi Marittime, della Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte e della Regione Piemonte – Settore Montagna, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

8. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4, costituisce atto di avvio del procedimento di variazione del vigente strumento urbanistico.

9. DI FARE SALVI gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.

10. DI DARE ATTO altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui ai punti 4.5. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 30, Cuneo;
- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3.

11. DI PRESCRIVERE, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, che l'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo effettui il controllo dell'attuazione di tutte le prescrizioni ambientali, nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi, e che conseguentemente, a tal fine, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA - Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.

12. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data del rilascio del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato, anche in parte, entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

13. DI INVIARE il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente atto è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- Elaborato tecnico “*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*” (Allegato n. 1);
- nota prot. n. 1465 dell'08.01.2013 della Comunità Montana delle Alpi del Mare (Allegato n. 2);
- Parere igienico-sanitario favorevole dell'ASLCN1 con nota prot. n. 63008 del 09.07.2012, (Allegato n. 3);
- nota prot. n. 104654 del 11.12.2012, contenente il parere tecnico della Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo (Allegato n. 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 30, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO